



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 101

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 21/DDL del 12 ottobre 2021)

**RATIFICA DELL'INTESA INTERREGIONALE TRA LE REGIONI
EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO E PIEMONTE
CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AD AIPO IN
MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ CICLISTICA E
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 1° MARZO 2002, N. 4
"COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO INTERREGIONALE PER LA
GESTIONE DEL FIUME PO" E DELL'ANNESSO ACCORDO
COSTITUTIVO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 13 ottobre 2021.

RATIFICA DELL'INTESA INTERREGIONALE TRA LE REGIONI EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO E PIEMONTE CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AD AIPO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ CICLISTICA E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 1° MARZO 2002, N. 4 "COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO INTERREGIONALE PER LA GESTIONE DEL FIUME PO" E DELL'ANNESSO ACCORDO COSTITUTIVO

Relazione:

In data 2 agosto 2001 le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno sottoscritto l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per la gestione del fiume Po (AIPO), accordo che è stato recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi regionali e in particolare: dalla Regione Emilia-Romagna del 22 novembre 2001, n. 42 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 169/2001), dalla Regione Piemonte del 28 dicembre 2001, n. 38 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1/2002, dalla Regione Veneto con legge regionale 1° marzo 2002 n. 4 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 27/2002) e dalla Regione Lombardia con legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 (Pubblicata sul S.O. n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 14/2002).

Le Regioni fondatrici di AIPO ritenevano di intervenire in merito all'Accordo Costitutivo apportando modifiche alle disposizioni con legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 27, art. 55, con legge della Regione Lombardia 20 dicembre 2004, n. 36, art. 3 comma 7, con legge della Regione Piemonte 28 febbraio 2005, n. 4, art. 19, comma 1, e con legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 9, art. 18, comma 1.

Successivamente, le Regioni istitutrici ritenevano di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni all'Accordo Costitutivo di AIPO, conferendo all'Agenzia nuove funzioni relative alla navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate: la Regione Emilia-Romagna con l'art. 6 della legge 22 dicembre 2009, n. 24, la Regione Lombardia con l'art. 14 della legge 21 febbraio 2011, n. 23, la Regione Piemonte con l'art. 17 della legge 12 agosto 2013, n. 17 e la Regione Veneto con la legge 22 ottobre 2014, n. 31, hanno approvato la modifica dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia con l'inserimento all'art. 4 - Funzioni - del seguente comma: f bis) la gestione delle idrovie e della navigazione interna per i tratti navigabili assegnati dalle Regioni interessate, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti; - la disposizione di cui sopra assumeva efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima legge di modifica delle leggi istitutive dell'Agenzia, emanate dalle Regioni interessate.

Più recentemente alla luce della normativa nazionale vigente in materia di ciclovie che istituisce, promuove e cofinanzia il Sistema nazionale delle ciclovie turistiche, individuando, fra gli altri, la ciclovia VENTO (VENezia - TORino) che collega tutta l'area padana, da Torino, al mare Adriatico (<http://www.progetto.vento.polimi.it/tracciato.html>) sfruttando per molta parte del percorso il poderoso sistema arginale del Fiume Po e dell'opportunità che detti corpi arginali siano attrezzati al fine di essere adatti anche a percorsi ciclabili da chi ne deve garantire la funzione primaria di difesa idraulica, il Comitato di Indirizzo di AIPO ha ritenuto necessario proporre alle singole Regioni istitutrici

di integrare l'accordo interregionale per conferire all'Agenzia interregionale anche funzioni relative alla "progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante, relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche demaniali di competenza di AIPO e relative al bacino idrografico del fiume Po".

Di conseguenza lo stesso Comitato di Indirizzo, con deliberazione n. 36 del 18 novembre 2019, ha approvato la proposta del testo, interregionale, per la modifica e l'integrazione delle leggi istitutive dell'Agenzia e dell'Accordo Costitutivo da sottoporre all'attenzione delle Giunte regionali delle quattro Regioni istitutrici di AIPO, per il tramite degli Assessori componenti del Comitato di Indirizzo allo scopo di consentire l'avvio, secondo i rispettivi ordinamenti, dei successivi percorsi di esame ed approvazione in sede legislativa.

Lo schema del Protocollo di Intesa interregionale per la modifica delle quattro leggi regionali è stato approvato dalla Giunta della Regione del Veneto con propria Deliberazione 294 del 16/03/2021 e successivamente è stato firmato da tutte le Regioni istitutrici.

Ora è quindi possibile procedere, in accordo all'art. 33, comma 3, lettera h), dello Statuto della Regione, alla presentazione della proposta di legge di ratifica dell'Intesa.

Le predette modifiche e innovazioni alle leggi istitutive e all'Accordo Costitutivo dell'AIPO saranno efficaci a decorrere dall'entrata in vigore dell'ultima delle quattro leggi regionali di approvazione della presente proposta interregionale e che l'effettivo esercizio delle funzioni conferite all'Agenzia medesima decorrerà dalla successiva definizione di specifici accordi/convenzioni, protocolli operativi tra le singole Regioni e l'Agenzia.

Allo stato attuale, affinché le modifiche proposte possano esplicare i propri effetti, è pertanto necessario l'intervento del Consiglio regionale, chiamato ad approvare la richiesta modifica normativa, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale del Veneto 4/2002, con l'aggiunta del comma 1 bis all'articolo 1 della legge regionale 1° marzo 2002, n. 4 e del comma 2 bis all'articolo 4 dell'Accordo costitutivo allegato alla predetta legge.

RATIFICA DELL'INTESA INTERREGIONALE TRA LE REGIONI EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO E PIEMONTE CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AD AIPO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ CICLISTICA E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 1° MARZO 2002, N. 4 "COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO INTERREGIONALE PER LA GESTIONE DEL FIUME PO" E DELL'ANNESSO ACCORDO COSTITUTIVO

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge, in conformità all'articolo 33, comma 3, lettera h) dello Statuto del Veneto, ratifica l'Intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l'attribuzione di funzioni all'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica. Sulla base di tale Intesa sono integrate le funzioni amministrative già esercitate da AIPO, in attuazione della legge regionale 1° marzo 2002, n. 4 "Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po" e delle leggi regionali istitutive vigenti presso le altre Regioni costituenti l'Agenzia, nonché dell'Accordo costitutivo approvato con le stesse.

Art. 2 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 1° marzo 2002, n. 4 "Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1° marzo 2002, n. 4, è aggiunto il seguente:

"1 bis. L'Agenzia può svolgere altresì, purché compatibili con le funzioni di cui al comma 1, i compiti e le attività relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante, relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche demaniali di competenza di AIPO e relative al bacino idrografico del fiume Po, secondo le modalità individuate in specifici accordi con le Regioni interessate."

Art. 3 - Modifica dell'Allegato alla legge regionale 1° marzo 2002, n. 4 "Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 dell'Allegato alla legge regionale 1° marzo 2002, n. 4, è aggiunto il seguente:

"2 bis. L'Agenzia può svolgere i compiti e le attività relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po, previa stipula di accordi con le Regioni interessate che definiscono, tra l'altro, l'ammontare delle relative risorse assegnate allo scopo."

Art. 4 - Efficacia.

1. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 decorre dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi di modifica delle leggi istitutive dell'Agenzia, emanate dalle Regioni interessate.

Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 6 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 1° marzo 2002, n. 4 "Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po".....	3
Art. 3 - Modifica dell'Allegato alla legge regionale 1° marzo 2002, n. 4 "Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po".....	3
Art. 4 - Efficacia.....	3
Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.....	4
Art. 6 - Entrata in vigore.....	4